



CIRCOLARE N. 146

Roma, 14 Giugno 1989

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE
DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE

Divisione XI *Scm*
Prot. N. 9000753 *Allegati*

- ALL'UFFICIO TECNICO DELLE IMPOSTE
DI FABBRICAZIONE DI ROYA
(rif.n.47557 del 16/11/1983)
- AL LABORATORIO CHIMICO CENTRALE
DELLE DOGANE II.II.
(rif.n.8762/14719 del 29/1/1986)

OGGETTO: Oli minerali: Colorante per prodotti petroliferi
Nadar Chimica s.r.l. Milano.

e, per conoscenza:

- AI COMPARTIMENTI DOGANALI
- AI LABORATORI CHIMICI COMPARTIMENTALI DELLE DOGANE E II.II.
- AGLI UFFICI TECNICI DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE
- ALLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI
- ALLA NADAR CHIMICA XLORO S.p.A.
s.r.l. via V.Monti n.47 MILANO

Con domanda in data 31/10/1989, la Soc.NADAR CHIMICA S.r.l. ha chiesto che il colorante liquido denominato "NADAR LIQUID VIOLET" venga ammesso per la colorazione della benzina agricola, alla stessa stregua del "VIOLETTO ALIZARINA BASE A" (DD.MM. del 7/8/61 e 6/8/63) e dei tipi corrispondenti attualmente in uso.

Il Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane e Imposte Indirette, che ha analizzato un campione di detto colorante, ha comunicato che esso si presenta come un liquido scorrevole, di colore rosso-violetto cupo, di colore xilolico avente densità a 20°C=0,9809, residuo secco a 100°C=65,2%; E $\frac{1}{cm}$ a 551 nm=83 (in toluolo). Tale colorante risulta costituito da una soluzione in xilolo (di purezza >95%) di un colorante violetto rosso che all'analisi I.R. è risultato appartenere alla classe chimica antrachinonica e di struttura simile a quella del violetto alizarina base A ed è completamente e prontamente

lubile nei prodotti petrolici ed in essi è facilmente riconoscibile e determinabile e, inoltre, si presta alla loro colorazione sia con il metodo tradizionale che con quello in linea.

Al riguardo, si comunica che il colorante di che trattasi può essere ammesso alla colorazione del suddetto prodotto petrolico e poichè la sua tonalità e potere colorante si avvicinano sufficientemente a quella dei coloranti liquidi violetti fin qui usati, dovrà essere adoperato nelle seguenti misure:

- gr. 12: per 100 kg di benzina per i motori agricoli; (Dm 7/8/61)
- gr. 20: per 100 kg di benzina per i motori agricoli già colorata in giallo (D.M. 6.8.63).

Per la pratica applicazione della presente autorizzazione dovranno osservarsi le modalità e cautele prescritte in ordine ai coloranti ammessi, nonchè le norme dei DD.MM. che disciplinano le singole agevolazioni fiscali.

IL DIRETTORE GENERALE

